Considerando che l'applicazione del regolamento n. 359/67/CEE implica, per il riso, la sostituzione di una regolamentazione comune alle regolamentazioni nazionali relative alla maggiorazione mensile del prezzo indicativo e dei prezzi d'entrata e d'intervento ; che, nel fissare il numero e l'ammontare delle maggiorazioni mensili e nel determinare la loro ripartizione durante la campagna, occorre tener conto delle spese di magazzinaggio e di interesse per l'ammasso del riso nella Comunità, nonchè della necessità di smaltire le scorte di riso conformemente alle esigenze del mercato e di mantenere per tutta la campagna il rapporto di prezzo stabilito all'inizio della stessa tra il riso e il granturco ;

Considerando che, per tener conto di tali esigenze, è opportuno fissare l'inizio delle maggiorazioni mensili al 1° dicembre, il loro numero a 8 e l'ammontare di ciascuna di esse a 0,110 unità di conto per 100 chilogrammi di risone ; che le più elevate spese di finanziamento per il riso semigreggio inducono a fissare l'ammontare delle maggiorazioni mensili per tale prodotto a 0,126 unità di conto per 100 chilogrammi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

1. Par la campagna di commercializzazione 1967/1968, l'importo di ciascuna delle maggiorazioni mensili previste dagli articoli 7, paragrafo 1, e 14, paragrafo 2, del regolamento n. 359/67/CEE è pari a :

— 0,126 unità di conto per 100 chilogrammi di riso semigreggio,

— 0,110 unità di conto per 100 chilogrammi di risone.

2. Tali maggiorazioni mensili si applicano dal 1° dicembre 1967 al 1° luglio 1968. I prezzi così ottenuti per il mese di luglio 1968 restano valevoli fino al 31 agosto 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1967.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. HOECHERL

REGOLAMENTO N. 369/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1967

che fissa le norme applicabili per la determinazione dei centri di commercializzazione del riso diversi da Arles e Vercelli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 359/67/CEE, i prezzi d'intervento sono fissati per Arles e Vercelli in maniera che le differenze tra questi prezzi d'intervento nonchè tra essi e il prezzo indicativo corrispondano ai divari di prezzo prevedibili, in caso di raccolto normale, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato, e permettano la libera circolazione del riso all'interno della Comunità, conformemente alle esigenze del mercato ;

Considerando che i centri di commercializzazione determinati dalla Commissione devono essere situati nelle sole regioni eccedentarie ; che, per la determinazione di detti centri occorre pertanto tener conto della situazione dell'approvvigionamento di riso della Comunità, e in particolare della concentrazione della maggior parte della produzione in due regioni ben circoscritte ;

Considerando che, per assicurare il corretto funzionamento del regime d'intervento, i centri

(1 Vedi pag. 1 della presente Gazzetta Ufficiale.

di commercializzazione devono essere in grado di accogliere quantitativi importanti di riso e di garantirne lo smercio nelle migliori condizioni ; che occorre quindi prendere in considerazione i centri di commercializzazione che dispongono di un'infrastruttura adeguata e che sono situati in una zona dotata di mezzi di trasporto sufficienti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I centri di commercializzazione importanti delle zone eccedentarie da determinare in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 359/67/CEE, devono rispondere alle condizioni seguenti :

a) essere dotati di impianti di magazzinaggio muniti di attrezzature tecniche tali da poter prendere in consegna, conservare ed esitare con continuità una quantità sufficientemente importante di risone ;

b) essere situati favorevolmente dal punto di vista dei mezzi di trasporto, per la presa in consegna e soprattutto per lo smercio del risone.

Articolo 2

Ogni anno il Consiglio esamina, sulla base di una relazione della Commissione, i risultati dell'applicazione dell'articolo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 25 luglio 1967.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. HOECHERL

REGOLAMENTO N. 370/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1967

che modifica il regolamento n. 215/66/CEE per quanto riguarda la restituzione da accordare all'esportazione di alimenti composti a base di prodotti lattiero-caseari verso i paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], ed in particolare l'articolo 23,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 215/66/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1966, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di prodotti lattiero-caseari ed al latte in polvere destinati all'alimentazione del bestiame [2], modificato dal regolamento n. 186/67/CEE [3], prevede che gli Stati membri accordino, negli scambi con i paesi terzi, una restituzione il cui ammontare non sia inferiore alla somma delle restituzioni concesse per le quantità di cereali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del suddetto regolamento, moltiplicata per il coefficiente corrispondente alla classificazione dell'alimento composto di cui alla colonna 2 della tabella A allegata a detto regolamento ;

Considerando che per i cereali le restituzioni sono fissate in linea di massima ogni settimana ;

Considerando che l'articolo 8 del regolamento n. 194/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali [4] prevede che le restituzioni per tali prodotti siano fissate una volta al mese, tenuto conto, per le quantità di prodotti di base considerate per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo, delle condizioni del mercato mondiale e dei prezzi dei mercati nella Comunità ;

Considerando che è opportuno allineare il regime applicabile agli alimenti composti a base

---

[1] GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.

[2] GU n. 235 del 22. 12. 1966, pag. 3963/66.

[3] GU n. 133 del 29. 6. 1967, pag. 2789/67.

[4] GU n. 133 del 29. 6. 1967, pag. 2813/67.